

COMUNE di PIETRA LIGURE

REGOLAMENTO SALE GIOCHI ED INSTALLAZIONE GIOCHI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI IN LOCALI A DESTINAZIONE DIVERSA DA SALA GIOCHI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 47 del 28.09.2001

INDICE

- Art. 1 – Definizioni, ambito di applicazione
- Art. 2 – Riferimenti normativi

CAPO I SALE GIOCHI

- Art. 3 – Procedimento
- Art. 4 – Zonizzazione e contingenti
- Art. 5 – Superfici
- Art. 6 – Distanze minime
- Art. 7 – Altre distanze
- Art. 8 – Documentazione
- Art. 9 – Validità dell'autorizzazione
- Art. 10 – Prescrizioni
- Art. 11 – Orari di esercizio
- Art. 12 – Trasferimento titolarità
- Art. 13 – Revoca

CAPO II GIOCHI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI DI CUI AL COMMA 5° ART. 110 DEL T.U.L.P.S. IN LOCALI PROVVISI DI AUTORIZZAZIONE DI P.S. DIVERSI DA SALA GIOCHI

- Art. 14 – Installazione di apparecchi in esercizi pubblici ed in strutture ricettive
- Art. 15 – Autorizzazione per apparecchi automatici e semiautomatici
- Art. 16 – Validità dell'autorizzazione

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 17 – Sanzioni
- Art. 18 – Norme transitorie

Art. 1 – definizioni, ambito di applicazione

Per sala giochi si intende uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti: biliardi, apparecchi e congegni manuali, automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità.

Si considerano inoltre apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente escluso le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un Euro. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a 12 secondi.

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un Euro che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita.

Non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento gli apparecchi e congegni di mero trattenimento per bambini per i quali è escluso il gioco di abilità. Tale attività è disciplinata dall'art. 69 del T.U.L.P.S. e svolta nel rispetto delle norme di occupazione suolo pubblico e sull'inquinamento acustico.

Art. 2 - riferimenti normativi

L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è soggetto alla disciplina di cui al capo II del T.U.L.P.S. così come modificato dagli artt. 37 – 38- 39 della legge 388/2000; dell'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, degli artt. 1 – 2 – 3 della Legge 06.10.1995 n. 425 nonché del regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di Polizia Amministrativa in materia di Pubblica Sicurezza.

CAPO I

SALE GIOCHI

Art. 3 - procedimento

La domanda di autorizzazione all'apertura od al trasferimento di sale giochi indicante tutte le informazioni di cui al successivo art.8 deve essere presentata al Sindaco.

L'Ente Locale, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, dei Regolamenti Comunali di Polizia Urbana ed igiene e delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali, conclude il procedimento nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda completa.

E' consentita la rappresentanza nell'espletamento dell'attività pur che il rappresentante sia in possesso dei requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate previa verifica dei requisiti soggettivi ai sensi del T.U.L.P.S. e del D.L. 08/08/1994 e successive modificazioni e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. L'ordine cronologico di presentazione della domanda di autorizzazione costituisce titolo di priorità.

Art. 4 – zonizzazione e contingenti

Il territorio comunale viene distinto in due zone:

- zona uno centro storico (come individuato nel PRG) e Ranzi
- zona due tutto il restante territorio comunale

Il numero massimo di sale giochi autorizzabili è di 3 per ogni zona e quindi complessivamente potranno operare 6 sale giochi sull'intero territorio comunale .

Il contingente è stato determinato sulla base della popolazione residente e fluttuante e in riferimento al contesto economico del territorio comunale.

Art. 5 – superfici

Il locale della sala giochi deve avere una superficie utile minima di mq. 100 nella zona 1 (centro storico e Ranzi) e di mq. 120 nella zona 2. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi.

Il locale non dovrà essere ubicato in un seminterrato o a piani diversi dal piano terra inoltre ci si dovrà attenere a quanto stabilito dal decreto sulla sorvegliabilità dei locali pubblici nonché al rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

Art. 6 – distanze minime

Per l'attivazione di un esercizio si dovrà, oltre a quanto sopra stabilito, osservare una distanza minima di mt. 200 dalla sala giochi esistente più vicina.

La misurazione dovrà essere effettuata tenendo conto della via pedonale più breve ed effettuata a cura del locale Comando di Polizia Urbana.

Art. 7 - altre distanze

Le sale giochi devono distare almeno ml. 200 dalle scuole, dai luoghi di culto, dalle case di riposo e di cura.

Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle sale giochi già autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

I criteri di misurazione sono gli stessi di cui all'articolo precedente.

Art. 8 - documentazione

La domanda intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sale giochi, redatta in carta legale, deve contenere le seguenti notizie:

dati anagrafici del richiedente, qualora si tratti di società, l'istanza dovrà essere redatta dal legale rappresentate con l'indicazione di tutte le notizie relative alla società stessa;

codice Fiscale o Partita I.V.A.;

ubicazione dell'esercizio, con l'indicazione della superficie e della destinazione d'uso del locale;

numero e tipologia di apparecchi e congegni da trattenimento e da trattenimento e gioco di abilità che si intende installare.

In caso di accoglimento dell'istanza entro 60 giorni dalla comunicazione dovranno essere presentati i seguenti documenti pena la decadenza e conseguente archiviazione della domanda stessa:

nulla osta dell'amministrazione finanziaria in caso di installazione di apparecchi di cui al comma 5° dell'art. 110 del T.U.L.P.S. così come modificato dalla legge 388/2000;

planimetria del locale e relazione tecnica con sezione in scala 1:100 in duplice copia, firmate dal richiedente e da tecnico abilitato;

istanza in carta legale per il rilascio di idoneità locali conformemente alle norme igienico sanitarie in vigore;

documentazione comprovante la disponibilità dei locali;

nulla osta dell'amministrazione finanziaria;

certificato di prevenzione incendi (qualora la capienza del locale fosse superiore alle 100 persone);

certificazione di tecnico che attesti l'avvenuta insonorizzazione del locale nel rispetto della normativa vigente nonché le certificazioni relative alla sicurezza degli impianti.

Qualora gli interessati forniscano gli estremi completi di documentazione, in possesso di altre pubbliche amministrazioni, saranno rispettate le norme vigenti in materia di autocertificazione.

Art. 9 – validità dell'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 311/01 l'autorizzazione ha validità permanente.

L'esercizio dell'attività autorizzata è comunque subordinato al possesso di nulla osta dell'amministrazione finanziaria in corso di validità.

Art. 10 – prescrizioni

E' fatto obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe, i regolamenti dei giochi e la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Questore.

Nelle sale di biliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la tariffa (art. 195 Reg. Esec. T.U.L.P.S.).

E' fatto divieto di installare e far funzionare apparecchi non conformi alla legislazione vigente e privi della specifica autorizzazione e/o in numero superiore o di tipo diverso da quello espressamente autorizzato.

Art. 11 – orari di esercizio

L'orario di apertura delle sale gioco è fissato nell'apposita ordinanza sugli orari degli esercizi pubblici.

Art. 12 – trasferimento titolarità

Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra, sempre che sia provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento.

Il subentrante alla data del trasferimento dell'azienda può continuare l'attività solo dopo aver presentato richiesta di autorizzazione. Qualora venga accertato il non possesso dei requisiti richiesti dalla legge l'autorizzazione sarà revocata.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
copia contratto di acquisto o di gestione dell'azienda registrato nei modi di legge (subingresso per atto tra vivi) oppure, copia registrata dell'atto testamentario o rinuncia di successione comprovanti il titolo alla successione (subingresso mortis causa);
copia dell'atto costitutivo qualora il subentrante sia una società;
documentazione comprovante la disponibilità dei locali e la relativa destinazione d'uso;
nulla osta dell'Amministrazione finanziaria;
istanza per voltura idoneità locali;
originale dell'autorizzazione e della idoneità locali preesistenti.

Qualora gli interessati forniscano gli estremi completi di documentazione, in possesso di altre pubbliche amministrazioni, saranno rispettate le norme vigenti in materia di autocertificazione.

Art. 13 – revoca

Oltre agli altri casi previsti dalle Leggi in materia, l'autorizzazione è revocata:

ai sensi dell'art. 99 del T.U.L.P.S.;
qualora al titolare vengano a mancare, in tutto od in parte, i requisiti soggettivi di cui agli artt. 11,92,131 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;
nei casi previsti dalla legge 17.12.1986 n. 904;
per motivata richiesta del Questore, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S.;
per motivata richiesta del Prefetto.

L'autorizzazione può essere inoltre revocata, previa sospensione, per motivi d'igiene o di mancato rispetto dell'ordine e della quiete pubblica o quando la località o il locale non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate (art. 153 regolamento T.U.L.P.S.) o per inosservanza delle norme al presente regolamento allorché il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte entro tre mesi, salvo proroga per comprovata necessità.

CAPO II

GIOCHI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI DI CUI AL COMMA 5° ART. 110 DEL T.U.L.P.S. IN LOCALI PROVVISTI DI AUTORIZZAZIONE DI P.S. DIVERSI DA SALA GIOCHI

Art. 14 - installazione di apparecchi in esercizi pubblici ed in strutture ricettive

E' soggetta a denuncia di inizio attività l'installazione di singoli apparecchi di cui all'art.1 del presente regolamento presso esercizi pubblici di natura diversa dalle sale gioco; potranno essere installati un numero massimo di 5 apparecchi.

L'ufficio competente dovrà accertare la accessorietà di tale attività : potrà cioè essere esercitata solo da titolari di autorizzazioni di polizia.

L'orario di utilizzo delle apparecchiature segue di norma l'orario di apertura delle attività principale salvo diverse specifiche disposizioni sindacali.

Art. 15 - autorizzazione per apparecchi automatici e semiautomatici

La denuncia di inizio attività per l'installazione di apparecchi automatici e semiautomatici (e di ogni altro apparecchio di cui all'art.1 del presente regolamento) dovrà contenere le seguenti informazioni:

dati anagrafici del richiedente, qualora si tratti di società, l'istanza dovrà essere presentata dal legale rappresentante con l'indicazione di tutte le notizie relative alla società stessa;
estremi dell'autorizzazione principale di cui si è titolari;
codice fiscale o partita I.V.A.;
ubicazione dell'esercizio;
numero dei videogiochi che si intende installare.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
nulla osta dell'amministrazione finanziaria.

Qualora gli interessati forniscano gli estremi completi di documentazione, in possesso di altre pubbliche amministrazioni, saranno rispettate le norme vigenti in materia di autocertificazione.

Art. 16 – validità dell'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 311/01 l'autorizzazione ha validità permanente, salvo che si riferisca ad attività da svolgersi per un tempo determinato.

L'esercizio dell'attività autorizzata è comunque subordinato al possesso di nulla osta dell'amministrazione finanziaria in corso di validità.

In caso di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione principale, la denuncia di inizio attività per l'installazione di apparecchi automatici e semiautomatici deve essere presentata dal nuovo titolare.

CAPO III Disposizioni comuni

Art. 17 – sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

Art. 18 – norme transitorie

In attesa delle norme per il rilascio del nullaosta dell'amministrazione finanziaria sarà possibile produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesti di aver presentato richiesta del citato nulla osta.

Il richiedente si impegnerà a produrre copia di tale nulla osta non appena ne verrà in possesso.